

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 17 DICEMBRE 1954

(34^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

I N D I C E

Disegni di legge:

« Modifiche all'articolo 2, comma primo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076 »
(677) (Di iniziativa dei deputati Sciorilli Borrelli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 417, 418
ERMINI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	417
NEGRONI	418
ROFFI, <i>relatore</i>	417

« Modificazioni alla legge 25 luglio 1952, numero 1127, relativa all'istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie » **(708-B)** (Di iniziativa dei deputati Resta e Segni) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	415, 417
DONINI	417
ERMINI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	416
LAMBERTI, <i>relatore</i>	416
ROFFI	416, 417

« Integrazione degli organici dei professori e degli assistenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore » **(840)** (Approvato dalla

Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 409, 414
CONDORELLI	412
DONINI	413, 414
ERMINI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	413, 414

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Caristia, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Di Rocco, Donini, Elia, Giardina, Lamberti, Merlin Angelina, Negrone, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore e Zanotti Bianco.

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Ermini.

ROFFI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Integrazione degli organici dei professori e degli assistenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore » **(840)** (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione degli organici dei professori e degli assistenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge sul quale io stesso riferirò brevemente.

La necessità di un'integrazione dei posti di ruolo e dei posti di assistenti ordinari e straordinari nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore era stata fatta presente già altre volte dalla nostra Commissione, ed in modo particolare quando, qualche mese addietro, venne in discussione il disegno di legge relativo all'aumento di 12 cattedre di ruolo.

Il provvedimento attuale prevede una integrazione di 85 posti di professore di ruolo, a decorrere dall'anno accademico 1955-56, di 200 posti di ruolo di assistente ordinario a decorrere dall'anno accademico 1954-55, e di 200 posti di assistente straordinario a partire dallo stesso anno.

Quali sono i motivi che giustificano l'istituzione delle nuove cattedre di ruolo e di un sì rispettabile numero di assistenti? Il primo motivo è, senz'altro, il progresso scientifico e tecnico. Scienza e tecnica sono in continua evoluzione e trasformazione; nuovi capitoli si vengono aggiungendo alla scienza ed alla tecnica tradizionali; problemi antichi vengono impostati in forma nuova ed impongono studi particolari; discipline nuove si vengono imponendo all'attenzione degli studiosi.

L'altro motivo che ha ispirato il provvedimento in esame è l'incremento della popolazione scolastica. Citerò poche cifre, che credo significative: il numero degli studenti universitari circa un trentennio fa, e precisamente nel 1926-27, era di 42.570; oggi, esattamente nel 1952-53, questa cifra è quasi quadruplicata, essendo salita a 140.170 studenti. Se a questi studenti, iscritti a vari corsi, si aggiungono anche quelli fuori corso, che sono 86.073, si arriva all'imponente cifra di 226.243 studenti. I professori di ruolo che erano nel 1926-27 1546, sono saliti, nel 1952-53, a 1670. Quale è il rapporto fra studenti e professori nel 1926-27 e nel 1952-53? Nel 1926-27 il rapporto era di 3,6 professori per ogni gruppo di 100 studenti; questo rapporto è sceso a 1,2 nel 1952-53; e, se si tiene conto anche degli studenti fuori corso, la percentuale scende ancora a 0,7 per ogni gruppo di 100 studenti.

Questo fatto, cioè la sproporzione, oggi maggiore di circa trent'anni addietro, fra professori e studenti, pone, come ben si comprende, in una condizione di assoluto disagio i professori

e gli studenti. Per effetto della inadeguatezza del numero dei professori a quello degli studenti, accade che, per esempio, nelle cliniche vi sono primari seguiti da un codazzo di studenti; accade in tutte le Facoltà che gli studenti non possono essere affiancati, orientati e diretti dai professori e da assistenti ordinari, o straordinari che siano, a causa appunto della loro scarsità.

Alle stesse conclusioni arriviamo, se si tiene conto del rapporto fra le materie fondamentali di insegnamento e il numero dei professori di ruolo. Visto nel complesso, tale rapporto è del 43 per cento, ma questa percentuale scende in alcune facoltà; così, ad esempio, nel Magistero è appena del 39 per cento, nelle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è del 33 per cento, nella Facoltà di architettura è appena del 18 per cento.

Questo per quanto si attiene alle materie fondamentali. Ma se vogliamo portare la nostra attenzione sul rapporto tra i professori di ruolo e tutte le materie, siamo indotti a constatare che il rapporto scende ancora al 17,68 per cento, e si arriva fino all'estremo rappresentato, ad esempio, in Italia da una Facoltà di architettura la quale non ha un solo professore di ruolo. Ci sono materie fondamentali caratteristiche di una Facoltà, che non hanno un solo professore di ruolo: ricordo, per esempio, la storia politica e coloniale, materia tipica della Facoltà di scienze politiche, la quale non ha un solo professore di ruolo in tutta l'Italia.

La scarsità dei professori di ruolo in alcune discipline, anche tradizionali, è tale che, ad esempio, mentre abbiamo a Vienna l'insegnamento della lingua italiana affidato a tre professori di università, in Italia abitualmente la storia della letteratura italiana è insegnata da un solo professore. Per quel che si riferisce all'insegnamento della storia nella Facoltà di scienze politiche, vi è soltanto un insegnante di storia, come nel liceo, di modo che l'insegnante di storia dovrebbe insegnare storia antica, medioevale, moderna e del Risorgimento italiano, storia dell'Europa e del mondo intero, storia politica ed economica; anche economica, dico, chè nel piano degli studi della Facoltà di scienze politiche manca persino l'insegnamento di storia economica.

Come vedete, l'insegnamento universitario è in condizioni veramente disperate. Non mi perderò in molte altre esemplificazioni, essendo a tutti notissimo che ogni qualvolta occorre provvedere a coprire la vacanza di una cattedra vi è una vera lotta, spesso a tutto quartiere, per poterla attribuire a questa o a quella disciplina. Questo fatto è molto grave e spesso le decisioni delle Facoltà portano ad esclusioni che costituiscono una autentica decurtazione e a sacrifici.

Alle medesime conclusioni si giunge per quanto si riferisce agli assistenti di ruolo. Gli assistenti, si sa, sono i collaboratori diretti e necessari dei professori, sia per quello che è l'insegnamento vero e proprio, sia per la loro funzione più specifica di assistere i giovani, aiutarli e guidarli, a volte solo nei primi passi, a volte anche fino alla laurea e dopo. È noto pure che gli studenti e i laureati di oggi possono divenire domani assistenti volontari, assistenti incaricati, assistenti di ruolo e dedicarsi non solo alla ricerca scientifica, ma anche i più validi almeno, a succedere sulla cattedra dei loro antichi maestri. La collaborazione degli assistenti è pertanto indispensabile al progresso della ricerca scientifica ed alla tecnica, non meno che nell'affiancare e guidare i giovani.

Perché la ricerca scientifica possa progredire e i giovani possano avere profitto degli insegnamenti loro impartiti, occorre che professori ed assistenti siano in numero proporzionato al bisogno. Se gli uni o gli altri scarseggiano, quelle finalità sono frustrate. Ed è proprio ciò che succede in troppe Facoltà. Spesso il difetto di professori di ruolo e di assistenti è tale, da incidere in modo grave nella funzionalità dell'insegnamento universitario e della ricerca scientifica.

Quanto ho brevemente accennato credo che illumini sufficientemente circa le necessità alle quali viene incontro il presente disegno di legge, che aumenta di 85 il numero dei professori di ruolo e di 400 quello degli assistenti ordinari e straordinari.

Come si provvede alla spesa relativa? Il disegno di legge sottoposto al vostro esame, per gli 85 posti di professore di ruolo, prevede un onere di lire 144.500.000 calcolando la spesa

media di 1.700.000 lire all'anno per ogni professore. A questo onere si fa fronte con i mezzi ordinari di bilancio.

C'è da osservare tuttavia che, per il prossimo anno accademico 1954-55, le nomine dovrebbero decorrere non dal 1° luglio, inizio dell'anno finanziario, ma dal 1° novembre 1954, e pertanto la somma da impostare in bilancio non sarebbe il totale di essa, ma soltanto i due terzi, riferendosi essa soltanto ad otto dei dodici mesi dell'anno; il che vuol dire che invece di lire 144.500.000 bisognerebbe impostare in bilancio la cifra di lire 96.334.000. Questo come calcolo contabile. In realtà, però, i posti di ruolo che saranno accresciuti in applicazione della presente legge, non verranno istituiti a datare dal 1° novembre del 1954 per tutto l'anno 1954-55, ma solo, verso la fine del 1955. E ciò perché, prima di procedere alla nomina dei professori, occorrerà adempiere le formalità necessarie all'istituzione dei posti di ruolo e alla loro distribuzione tra le varie Facoltà e le varie discipline, poi chiedere i concorsi, attendere l'approvazione da parte del Consiglio superiore, bandirli, poi espletarli. E così si arriverà, in via normale, al 1955 inoltrato o anche al novembre o dicembre 1955. È per questo che il disegno di legge stabilisce che l'istituzione avrà luogo a decorrere dal 1955-56, e si occupa del carico finanziario da questo anno in poi e non a datare dall'anno accademico in corso 1954-55.

C'è poi da fare quest'altra considerazione: l'esperienza insegna che si rendono effettivamente vacanti ogni anno circa un centinaio di cattedre, per professori che vanno in pensione, per altri che si allontanano dall'insegnamento, per altri che muoiono anche prima di aver raggiunto il traguardo per il collocamento a riposo. Per provvedere alla successione, passa abitualmente un anno di tempo, durante il quale le dette cattedre rimangono vacanti. E quando si è provveduto ad esse, un altro centinaio circa di cattedre rimarranno vacanti, per provvedere alle quali occorre seguire la lunga trafila della richiesta, del bando e dell'espletamento dei concorsi.

Ciò premesso, è chiaro, di conseguenza, che la somma preventivata nel presente disegno di legge non è una cifra reale, ma soltanto figurativa di aggravio, anche se porta un au-

mento nel numero delle cattedre di ruolo. Si potranno non avere delle economie di bilancio; ma non si avrà nuovo onere. E se anche vi fosse per avventura, un nuovo onere sul bilancio dello Stato, alla maggiore spesa, che in ogni caso sarebbe contenuta entro modeste proporzioni, si provvederebbe con i mezzi ordinari del bilancio della Pubblica istruzione.

L'altra parte del provvedimento si riferisce ai 200 posti di assistenti ordinari e ad altri 200 di assistenti straordinari. Per ciascun assistente ordinario è calcolata in media la spesa di lire 800.000 all'anno che, moltiplicata per 200 posti, dà una spesa di 160 milioni.

Per gli assistenti straordinari, ai quali si riferisce l'articolo 4, comma secondo, la spesa è prevista in lire 60 milioni all'anno, calcolati sulla base di 300 mila lire per ogni assistente straordinario.

Addizionando i 160 milioni degli assistenti di ruolo con i 60 milioni per gli assistenti straordinari, si avrebbe un totale di 220 milioni. Ma per il 1954-55 la somma da impostare in bilancio se, come vi propongo, sarà approvato il presente disegno di legge, non sarà di lire 220 milioni, ma solo dei due terzi di essa, per quelle considerazioni che ho ricordato or ora a proposito dei professori di ruolo, e cioè perchè essa si riferisce non ai dodici mesi dell'anno, ma soltanto ad otto mesi. Si tratta perciò dei due terzi di lire 220 milioni e cioè di soli 147 milioni, che è la cifra indicata nell'articolo 5.

Dopo queste brevi considerazioni, credo di potervi proporre senz'altro l'approvazione di questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati. Esso verrà incontro alle effettive, più urgenti e inderogabili necessità della ricerca scientifica che è in continuo sviluppo e in continua evoluzione, e ai bisogni più urgenti della popolazione scolastica. Se esso non è destinato a risolvere radicalmente il problema di assegnare alle Facoltà e agli insegnamenti un adeguato numero di professori di ruolo, e il numero di assistenti richiesto dalla necessità di affiancare gli studenti il cui numero è più che quadruplicato negli ultimi trenta anni, è un documento sicuro dell'impegno chiaramente e coraggiosamente posto dal Ministro nell'affrontare il pro-

blema dell'insegnamento e della ricerca scientifica.

Dal punto di vista finanziario, comunico che la Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole al disegno di legge.

CONDORELLI. Prendo la parola per ringraziare l'onorevole Ministro della presentazione dell'attuale disegno di legge, che era invocato ad una voce da tutte le Università italiane.

Le ragioni così chiaramente esposte dall'onorevole Presidente rendono evidente il fatto che purtroppo noi siamo ancora al principio nell'opera di completamento dei nostri organici. e l'assenso che dà il Ministro a questa mia affermazione mi incoraggia a sperare che egli non smetterà la bella battaglia che ha intrapresa, e che risponde ad una necessità assoluta della scuola.

Desidero poi dire un'altra cosa all'onorevole Ministro, e ciò non si riferisce particolarmente al disegno di legge: noi ci rimettiamo al senso di equità del Ministro della pubblica istruzione, massimo tutore degli studi, per quanto riguarda la distribuzione di questi posti di ruolo. Io penso che il criterio, se non unico, certamente dominante deve essere quello della considerazione della popolazione scolastica: soltanto così noi potremo fare qualcosa che non si presti ai soliti reclami che sorgono da tutte le Università, che si sentono trascurate. Si segua un criterio obiettivo e si pensi più che altro a perequare la situazione attuale.

Non per tirare acqua al mio mulino, ma quando dico che la mia bella Facoltà di giurisprudenza di Catania, che ha duemila studenti, ha solo dodici posti di ruolo per impartire quarantuno insegnamenti, quanti sono quelli della Facoltà di giurisprudenza e dei corsi di scienze politiche, non ho bisogno da aggiungere altre considerazioni per dimostrare che noi siamo nell'impossibilità di coprire non le materie fondamentali ma le fundamentalissime. Noi ci troviamo nell'alternativa, per esempio, di coprire o la procedura civile o la storia del diritto italiano. Evidentemente abbiamo deciso per la procedura civile, per le esigenze professionali della Facoltà; ma, in una Facoltà di giurisprudenza, non si possono trascurare le esigenze scientifiche, che anzi per la preparazione dottorale sono le prime, in quanto sulle materie professionali

si ritorna poi sempre nella vita, mentre sulle materie prettamente scientifiche non si ritorna più, e, se si esce dall'Università con quella carenza, tale carenza non sarà più colmata.

Ebbene, nella mia Facoltà da quattordici anni la storia del diritto italiano è data per incarico. Certo le esigenze professionali sono le più incalzanti, ma noi, che siamo professori e che sappiamo che le Università, se vogliono fare qualche cosa di utile, devono preparare la struttura dottorale degli studenti, non possiamo non essere preoccupati di questa gravissima lacuna. Non si esce preparati dall'Università di giurisprudenza quando non si conosce lo sviluppo storico del diritto che poi si dovrà applicare; e questa lacuna, ripeto, non si colma più perchè per la preparazione agli esami professionali o per la magistratura tale materia, purtroppo, non è richiesta, e le gravi ripercussioni di questa deficienza si risentono in tutta la cultura di un Paese.

DONINI. Desidero dichiarare brevissimamente che voterò in favore di questo progetto di legge perchè sono completamente d'accordo con il criterio che lo ha ispirato.

Se mai, se vi è una riserva da fare da parte mia e dei colleghi del mio Gruppo, è quella che, come del resto riconosce la stessa relazione, si tratta ancora di un minimo indispensabile; si tratta di un provvedimento che appena appena copre le necessità più impellenti.

Noi avremmo desiderato presentare degli emendamenti proprio in questa direzione, sia per quel che riguarda il numero dei professori di ruolo, sia, anzi soprattutto, per quel che riguarda il numero degli assistenti, di cui c'è bisogno urgente nelle nostre Università.

Tuttavia ci rendiamo conto che presentare degli emendamenti ad un disegno di legge che ci è trasmesso dalla Camera dei deputati, significherebbe prolungarne l'iter, mentre noi ben conosciamo l'urgenza della sua approvazione prima delle feste natalizie. Rinunciamo pertanto a presentare tali proposte di modifica, anche se sembra necessario richiamare l'attenzione di tutti sul fatto che si tratta ancora di un minimo indispensabile e che il numero degli assistenti, anche quando sarà aumentato dei quattrocento posti previsti dall'attuale provvedimento, sarà sempre insufficiente alla grande necessità esi-

stente di riordinare l'insegnamento universitario in modo che, attraverso l'assistente, il professore possa seguire, fino ad un certo punto almeno, gli studenti che frequentano il suo corso.

Un'ultima osservazione — e non vi si veda nessuna malizia —: non so perchè i nuovi assistenti i quali saranno, sulla base del disegno di legge, chiamati a coprire questi quattrocento posti, dovranno pensare che tutti coloro che fumano tabacchi lavorati porteranno il peso della loro nomina. Mi è parso un po' strano che proprio i fumatori debbano portare il peso di questo provvedimento. Altre volte si sono adottate formulazioni più ampie, che avrei più volentieri viste adottate anche in questo caso.

Prendo atto tuttavia dello spirito e delle ragioni per cui una tale dizione è stata adottata.

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Io condivido in pieno le preoccupazioni espresse dagli onorevoli senatori circa l'insufficienza di questo disegno di legge per risolvere il problema del personale insegnante ed assistente universitario. Vorrei aggiungere anzi che la preoccupazione si estende anche ai tecnici e ai subalterni, che sono insufficienti, particolarmente per quanto riguarda i primi.

Con l'attuale provvedimento si fa un primo passo, a cui è indispensabile che ne seguano, quanto più sollecitamente possibile, altri. Noi ci troviamo in una situazione universitaria veramente grave per ciò che attiene al personale; io vorrei che si potesse almeno quanto prima giungere a coprire le materie fondamentali di insegnamento con posti di ruolo, mentre oggi si verifica una situazione che, sotto certi punti di vista, appare assurda e ridicola, che esistano cioè Facoltà dove vi sono uno, due o tre professori di ruolo, che conferiscono una laurea avente lo stesso valore della laurea conferita da altre Facoltà, dove i posti di ruolo sono 30, 35, 40 o 45.

Sicchè, venendo al problema cui si è accennato, la distribuzione di questi posti di ruolo che la legge affida alla mia responsabilità e, vorrei dire, soprattutto alla mia coscienza, poichè si tratta di una questione molto delicata, potrà essere effettuata tenendo presente anzitutto il criterio di garantire un minimo di posti a tutte le Facoltà, per creare cioè una base mi-

nima senza la quale una Facoltà non può funzionare. Una Facoltà di lettere con cinque posti non può conferire una laurea: è indispensabile che vi sia in ogni Facoltà un certo numero di professori i quali abbiano subito il vaglio del concorso, per assicurare un minimo di funzionalità alla Facoltà stessa.

Gli eventuali posti residui dovranno essere distribuiti secondo particolari esigenze di singole Facoltà universitarie.

Il senatore Condorelli richiamava la mia attenzione sulla necessità di tener presente il numero degli alunni. Qui si presenta un altro problema, che a mio modo di vedere, peraltro, dovrà essere risolto in un secondo momento. Noi abbiamo corsi universitari a cui sono iscritti talvolta più di mille alunni; questi corsi non possono essere, di fatto, tenuti, perchè gli alunni non entrerebbero neppure nell'aula, ed un professore non potrebbe mai seguire un così gran numero di studenti. Sicchè oggi noi non possiamo nemmeno imporre, come sarebbe mio vivo desiderio, la presenza obbligatoria degli alunni in aula; a prescindere dagli altri aspetti del problema noi dobbiamo oggi raccomandarci agli alunni perchè non vengano tutti alle lezioni: non abbiamo il posto necessario.

Si presenta quindi il problema dello sdoppiamento nell'insegnamento di una stessa disciplina, situazione che in qualche caso già si verifica in Italia, ma che, all'estero, è diffusissima: due professori, o anche tre, insegnano la stessa disciplina se gli alunni sono molto numerosi. Questo sarà un problema che ci potremo porre come problema da risolvere non appena avremo colmato queste lacune evidenti nel funzionamento di alcune Facoltà.

DONINI. Io ho insegnato in Facoltà americane dove vi erano cinque professori di ruolo per la sola letteratura italiana, non americana!

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione*. In fondo, si ritorna a quelli che erano, nel Medioevo, i cosiddetti « insegnamenti concorrenti ».

Il criterio proposto dal senatore Condorelli mi sembra invece debba essere senz'altro attuato per quanto concerne gli assistenti. Questi debbono essere effettivamente assegnati

alle Facoltà in rapporto al numero degli alunni, in modo che il lavoro degli alunni stessi sia facilitato.

Per i professori cominciamo a fare in modo che la loro distribuzione consenta che tutte le Facoltà abbiano un minimo di ordinari che garantisca una sufficiente base di insegnamento. Se rimarrà ancora qualche posto, esso sarà distribuito secondo le particolari esigenze dell'una o dell'altra Università.

Ho voluto indicare fin da adesso i criteri ai quali cercherò di ispirarmi, ma mi riservo di chiedere ancora il vostro consiglio nel momento in cui applicherò la legge, ed aggiungo che terrò anche conto delle segnalazioni che mi verranno dalle Università.

Quanto facciamo in questo momento è un notevole sforzo per la sistemazione della vita universitaria, ed un piccolo successo che abbiamo ottenuto nei confronti del Tesoro. Continueremo in questo sforzo per poter riportare la vita universitaria in quella posizione di equilibrio che è stata turbata durante e dopo la guerra.

Desidero infine rivolgere alla Commissione l'invito a non apportare modifiche al disegno di legge, soprattutto per una ragione di urgenza: infatti, se il disegno di legge verrà approvato in questa seduta, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, potremo bandire i concorsi immediatamente cosicchè nell'ottobre prossimo i professori potranno salire in cattedra.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1955-56, sono istituiti, presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, ottantacinque nuovi posti di professore di ruolo.

Alla ripartizione dei posti predetti tra le singole Facoltà sarà provveduto, in relazione alle esigenze delle Facoltà stesse, con decreto

del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 2.

Per il corrente anno accademico, il termine fissato per la proposta di concorsi a cattedre di Università o di Istituti di istruzione superiore da parte della Facoltà è prorogato al 31 gennaio 1955 e il termine per il bando dei concorsi è prorogato di un mese.

(È approvato).

Art. 3.

A decorrere dall'anno accademico 1954-55, al ruolo organico degli assistenti ordinari di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, sono aggiunti 200 posti di ruolo.

(È approvato).

Art. 4.

Il contributo statale annuo di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465, destinato all'assunzione di assistenti straordinari da parte delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, è aumentato di annue lire 60.000.000.

La predetta somma è annualmente ripartita, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, fra le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, ai fini dell'assunzione di altri 200 assistenti straordinari, in aggiunta a quelli di cui al citato articolo 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dall'anno accademico 1954-1955: il contributo di cui al primo comma del presente articolo è aumentato, per l'esercizio finanziario 1954-55, dei soli due terzi della somma indicata nel comma stesso, e cioè di lire 40.000.000.

(È approvato).

Art. 5.

All'onere di lire 147.000.000 derivante, per l'esercizio 1954-55, dall'applicazione degli articoli 3 e 4, sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota del provento dell'aumento dei prezzi di vendita di taluni tipi di tabacchi lavorati, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292.

All'onere risultante, a carico dell'esercizio 1955-56, dall'attuazione dell'articolo 1, verrà fatto fronte con una corrispondente aliquota dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

(È approvato).

Art. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Resta e Segni: « Modificazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 1127, relativa all'istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie » (708-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle modifiche apportate dalla Camera al disegno di legge di iniziativa dei deputati Resta e Segni: « Modificazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 1127, relativa all'istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie » approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, sulle quali siamo chiamati a delibe-

rare, sono relative ai punti *e*), *f*), *g*) dell'articolo 2. Il testo da noi approvato era, relativamente a queste lettere, del seguente tenore:

« *e*) di un rappresentante del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

f) di un rappresentante del Sindacato nazionale scuole medie;

g) di un rappresentante dell'Unione nazionale universitaria rappresentativa italiana ».

La Camera propone invece la sostituzione della lettera *e*) con la seguente:

« di due rappresentanti del Consiglio superiore della pubblica istruzione, tra i quali uno designato dalla seconda Sezione del Consiglio stesso », e propone poi la soppressione delle lettere *f*) e *g*).

Per il resto il disegno di legge resta invariato.

Dichiaro aperta la discussione su queste modifiche.

LAMBERTI, *relatore*. Ricordo alla Commissione che quando il disegno di legge fu qui discusso la prima volta, il senatore Banfi presentò, al testo che ci era stato trasmesso dalla Camera, un emendamento per il quale partecipavano al Consiglio di amministrazione del Centro, oltre al rappresentante del Consiglio superiore della pubblica istruzione, un rappresentante del Sindacato nazionale scuole medie e un rappresentante dell'Unione nazionale universitaria rappresentativa italiana. Allora, come relatore, espressi l'avviso, che risultò poi condiviso anche da altri colleghi, tra i quali il senatore Condorelli, che lo spirito che muoveva il presentatore dell'emendamento fosse senz'altro accettabile e che fosse auspicabile una diretta rappresentanza delle categorie interessate, ma che forse l'inserimento di queste rappresentanze era da considerarsi prematuro. Ciò soprattutto perchè non abbiamo a tutt'oggi un riconoscimento giuridico delle organizzazioni sindacali, in mancanza della legge fondamentale prevista dalla Costituzione, e poteva essere perciò inopportuno attribuire ad un sindacato una rappresentanza ufficiale.

La maggioranza della Commissione ritenne tuttavia di approvare l'emendamento. Evidentemente alla Camera sono prevalse le considerazioni di ordine giuridico e prudenziale che erano state anche da me avanzate. Tuttavia,

per aderire in qualche modo al concetto espresso dal senatore Banfi con il suo emendamento, la Camera ha elevato a due i rappresentanti del Consiglio superiore della pubblica istruzione, organo elettivo e rappresentativo delle categorie stabilendo che uno dei due sia designato dalla seconda sezione del Consiglio stesso.

Non è certamente il caso di far nascere un conflitto fra le due Camere su una questione di questo genere anche perchè, come ho ora detto, lo spirito di quell'emendamento è stato condiviso dalla Camera dei deputati. Pertanto invito la Commissione ad approvare le modifiche introdotte al disegno di legge dalla Camera dei deputati.

ROFFI. Per la precisione chiarisco alla Commissione che l'emendamento al quale ha accennato il senatore Lamberti è stato proposto da me. Ad ogni modo l'esigenza che nel Consiglio di amministrazione ci sia un professore di scuola media è stata accolta, e pertanto su questo punto non insisto.

Dove invece sarei tentato di insistere è per quanto riguarda un rappresentante dell'U.N.U. R.I., perchè questa organizzazione universitaria gode di un effettivo prestigio e prende attivamente parte alla vita universitaria. Io stesso ho presentato una delegazione dell'Unione al Presidente del Senato per un disegno di legge che riguardava le Università. Non dobbiamo porre gli universitari sullo stesso piano degli studenti di scuola media, che sono giovanissimi; gli universitari sono giovani già maturi e meriterebbero un loro rappresentante in questo Consiglio di amministrazione.

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non ero presente quando la Commissione della Camera discusse il disegno di legge in esame, ma senza dubbio il motivo per cui è stato soppresso il punto *g*) dell'articolo 2 deve ritenersi identico a quello per il quale è stato soppresso il punto *f*). L'U.N.U.R.I. è un organismo che esiste *de facto* ma non *de jure*, e pertanto non potrà rappresentare ufficialmente le Università italiane, anche se si tratta di un organismo utilissimo.

Debbo anche aggiungere che in qualche Università vi è stata una scissione in seno all'Unione, scissioni che io mi sto appunto adoperando perchè siano superate,

ROFFI. Anche se non del tutto convinto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, non insisto. Dichiaro però che mi asterrò dalla votazione.

DONINI. Mi associo alla dichiarazione del senatore Roffi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti le modifiche, apportate al testo dell'articolo 2 dalla Camera dei deputati, di cui ho già dato lettura.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

L'articolo 2 risulta, pertanto, così formulato:

« Il primo comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« Il Centro è retto da un Consiglio di amministrazione composto:

a) di un Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, presidente;

b) di quattro rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

c) di tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

d) di un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) di due rappresentanti del Consiglio superiore della pubblica istruzione, tra i quali uno designato dalla seconda Sezione del Consiglio stesso ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Sciorilli Borrelli ed altri: « Modifiche all'articolo 2, comma primo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076 » (677) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Sciorilli Borrelli ed altri: « Modi-

fiche all'articolo 2, comma primo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Informo la Commissione che in merito a questo disegno di legge ho avuto un lungo colloquio con il Presidente della Commissione finanze e tesoro, perchè rivedesse il parere negativo già espresso da quella Commissione. A seguito dei chiarimenti forniti, il senatore Bertone ha ritirato il parere contrario e ha espresso invece un parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROFFI, *relatore*. Ringrazio anzitutto l'onorevole Presidente per l'opera da lui svolta affinché la Commissione finanze e tesoro del Senato rivedesse il suo primo giudizio che, nei confronti del disegno di legge che stiamo discutendo, era del tutto negativo. Potremo ora deliberare sul disegno di legge apportando una modifica che attenui l'onere finanziario.

Il disegno di legge aumenta infatti le indennità anche per i membri esterni delle Commissioni di esame che già godono dell'indennità di missione. Si ritiene opportuno invece elevare le indennità solo a favore dei membri interni, poiché, trattandosi di indennità troppo basse (330 lire giornaliere), i professori non sono disposti a partecipare alle Commissioni di esame che si riuniscono in sede.

Con questa modifica la Commissione di finanze e tesoro è favorevole all'approvazione del disegno di legge. Esso dovrà tornare alla Camera che penso acconsentirà ad approvarlo nel nuovo testo, che elimina la più grossa ingiustizia e al tempo stesso addossa al bilancio dello Stato un onere di gran lunga ridotto. Si tenga conto infatti che il membro interno è uno solo per Commissione, mentre i membri esterni sono in genere sette, e a volte dieci.

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Debbo osservare, per quanto riguarda i mezzi di copertura previsti dal disegno di legge, che nei capitoli 92 e 126 del bilancio di quest'anno, non ci sono fondi.

Questa legge dovrà quindi gravare sul bilancio 1955-56. Pertanto l'articolo 2 dovrà essere modificato. Si potrà fare riferimento ai capitoli 92 e 126, ma per il prossimo bilancio.

PRESIDENTE. All'esposizione del relatore posso aggiungere qualche informazione concernente il numero dei Commissari interni ed esterni. Nell'anno scolastico 1952-53, di fronte a circa 800 Commissari in sede, ve n'erano circa 5.700 esterni; nell'anno scolastico 1953-54, di fronte a meno di 800 Commissari interni, ve ne erano 5.000 esterni. Per l'anno prossimo si prevede una riduzione di Commissari esterni che potrà variare dai 700 agli 800.

Aumentando l'indennità ai Commissari in sede, il Ministero potrà trovare assai più facilmente insegnanti disposti ad impegnarsi in sede ad un lavoro di sei o sette ore al giorno, ciò che prima era invece assai difficile, essendo l'indennità di sole 300 lire; in definitiva il disegno di legge potrà forse portare ad una diminuzione di spesa; penso comunque che non ne risulterà alcun onere rilevante a carico dello Stato.

NEGRONI. Pur dichiarandomi favorevole al disegno di legge penso che le disposizioni in esso previste debbano estendersi ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità artistica, che attualmente non sono compresi nella dizione dell'articolo 1.

A tal fine propongo i seguenti articoli aggiuntivi:

Art. 1-bis.

Il medesimo trattamento economico fissato dall'articolo precedente è esteso ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità artistica di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1075, nonché ai componenti le Commissioni per gli esami di diploma nei Conservatori di musica.

Art. 1-ter.

Il trattamento di missione da corrispondere, quando compete, ai presidenti delle Commissioni per gli esami di maturità artistica, per le sessioni di esami estiva e autunnale, è stabilito in misura pari a quello spettante ai Commissari di grado VI, tranne che agli aventi diritto non spettati, in relazione al grado gerarchico rivestito, un trattamento più favorevole.

Propongo poi di aggiungere, nell'articolo 2, l'indicazione del capitolo 201 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione che riguarda le « indennità e compensi alle Commissioni per esami... negli istituti di *istruzione artistica* ». Perciò al terzo rigo dell'articolo 2 si leggerà: «... nei capitoli 92, 136 e 201 dello stato...».

In conformità a tali emendamenti propongo infine che anche il titolo del disegno di legge sia integrato con l'indicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1075, che si riferisce appunto agli istituti artistici.

PRESIDENTE. Poichè gli emendamenti proposti dal senatore Negrone comportano un ulteriore onere, sia pure lieve, per il bilancio dello Stato, è necessario richiedere su di essi il parere della 5^a Commissione.

Se non si fanno altre osservazioni propongo pertanto che il seguito della discussione di questo disegno di legge abbia luogo in una delle prime sedute subito dopo le vacanze natalizie.

(Così resta stabilito).

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari